



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'ALÌ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2009

Nuove disposizioni in materia di aree protette

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge propone alcuni interventi di modifica della disciplina sulle aree protette nazionali con particolare riferimento alle aree marine protette e si pone altresì come finalità la valorizzazione delle stesse nell'affermazione della centralità del principio di compatibilità tra ecosistemi naturali e attività antropiche, sociali ed economiche.

Le aree protette rappresentano un grande patrimonio nazionale ambientale ma anche una imprescindibile opportunità di sviluppo sostenibile, date le potenzialità di ricettività turistica di cui dispongono.

Pertanto, si rende necessario per il legislatore realizzare una gestione integrata della materia che tenga conto della naturale vocazione allo sviluppo delle aree protette in un quadro di compatibilità e adattamento alle esigenze di tutela ambientale.

Per assicurare detta finalità, il presente disegno di legge delinea un nuovo intervento normativo di sistema delle aree marine protette e delle riserve marine, integrando e modificando quello sancito dalla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394, che in alcune sue parti appare oggi superata.

Si vuole dare un assetto più conforme alle nuove frontiere di sviluppo globalizzate dando un taglio più manageriale ai soggetti gestori delle riserve marine e delle aree marine protette in funzione anche delle risorse finanziarie statali; esse sono sempre minori rispetto al passato a causa dell'aumento delle aree da tutelare a cui non ha corrisposto un incremento delle risorse pubbliche.

Nell'articolo 1 si vuole dare una classificazione più specifica del tipo di area da tutelare e viene inserita la nuova figura del parco nazionale con estensione a mare dove l'area

tutelata comprende sia una parte terrestre sia una a mare.

Il comma 5-bis dell'articolo 2 della legge n. 394 del 1991, introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge, prevede la distinzione tra riserva marina ed area marina protetta, dovuta al fatto che la prima è di dimensioni più piccole rispetto all'area marina protetta in funzione anche delle dimensioni dell'area da tutelare sia dal punto di vista ambientale sia socio-economico, sia avendo riguardo alle realtà antropiche presenti sull'area.

Il comma 5-quater del medesimo articolo 2 prevede che l'ente gestore dovrà essere unico per i parchi che comprendono sia aree terrestri sia marine, accorpando in un solo ente la gestione delle due aree con una visione programmatica unica.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede che per l'istituzione delle riserve marine e delle aree marine protette vi sia un'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, regioni, province, comuni e la Conferenza unificata.

Prima dell'istituzione sarà fatto un adeguato studio conoscitivo dell'area sugli aspetti socio-economici ed ambientali del territorio da tutelare per vedere quali necessità ci sono e quali esigenze territoriali bisogna salvaguardare. Il decreto d'istituzione prevede anche il finanziamento del programma.

Il comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991, sostituito dall'articolo 3 del presente disegno di legge, prevede che l'ente gestore ogni tre anni elabori uno studio per vedere se è il caso di rivedere i confini, finalità e regolamento e propone, se è il caso, un aggiornamento del decreto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 3 del citato articolo 18 prevede che i pareri richiesti devono essere rilasciati entro novanta giorni al fine di evitare lo stallo sull'istituzione dell'area.

Il comma 5 del più volte citato articolo 18 della legge n. 394 del 1991 recita che il decreto istitutivo prevede l'uso dei beni del demanio marittimo, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone, inoltre individua l'ente gestore.

Il comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991, sostituito dall'articolo 4 del disegno di legge, prevede che la gestione delle aree marine protette è affidata ad un consorzio formato per il 70 per cento da enti locali; il consorzio è costituito da enti pubblici, istituzioni scientifiche associazioni ambientaliste riconosciute.

I servizi da svolgere all'interno dell'area possono essere affidati ad associazioni private d'interesse collettivo.

Il comma 3 del citato articolo 19 prevede che la gestione delle riserve marine sia affidata agli stessi soggetti di cui al comma 2 anche in forma singola, senza obbligo di costituire il consorzio, perché la riserva marina comprende un territorio più piccolo.

Entro un anno dall'affidamento della gestione, l'ente gestore dovrà adottare il regolamento di esecuzione e di organizzazione ed il piano di gestione dell'area.

L'articolo 19 della legge n. 394 del 1991, al comma 11 prevede che i beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree marine protette o riserve marine possono essere concessi in uso esclusivo ai soggetti gestori anche in forma gratuita.

Il comma 13 del medesimo articolo prevede che la sorveglianza dell'area sia di competenza della Capitaneria di porto mentre può essere affidata alle polizie degli enti locali per il rispetto delle norme previste nel regolamento e nel decreto istitutivo.

All'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991, introdotto dall'articolo 5 del disegno di legge, al comma 1, si prevede la predisposizione di un piano triennale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dove si indicano priorità, attribuzioni economiche, obiettivi nazionali, termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine o riserve.

Le risorse sono assegnate in base alle caratteristiche dimensionali dell'area protetta, ai fattori ambientali ed antropici, agli interessi socio economici da tutelare.

Il programma può essere modificato su proposta delle regioni o degli enti gestori.

Il comma 2 dell'articolo 19-bis prevede che le risorse finanziarie sono disposte ogni anno dal Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Il comma 4 prevede la possibilità di revoca della gestione dell'area marina protetta o riserva.

I commi 6 e 7 regolano i proventi e i canoni che rimangono in parte nel bilancio dell'ente gestore.

Il comma 9 sancisce l'attuazione del protocollo tecnico per la nautica sostenibile da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il comma 4 dell'articolo 5 pone un limite temporale di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per attuare il protocollo.

Il comma 10 dell'articolo 19-bis prevede l'istituzione di una consulta all'interno di ogni ente gestore dove sono rappresentati tutti gli interessi socio-economici da parte di associazioni nazionali di categoria riconosciute; la consulta esprime un parere sul piano di gestione, sul bilancio, sul regolamento di organizzazione.

I commi dal 12 al 14 dell'articolo 19-bis e i commi da 2 a 6 dell'articolo 5 del disegno di legge regolano, infine, una serie di rapporti giuridici e amministrativi nell'ambito dell'ente gestore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 2
della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, di seguito denominata «legge n. 394 del 1991» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base

alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.

4. Le aree marine protette e le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

5. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127»;

b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. La classificazione delle aree marine protette e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambiti di minore dimensione e complessità geopolitica, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, habitat o ecosistemi.

5-ter. Le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensioni a mare valgono per la parte marina le

disposizioni di legge di cui alle aree marine protette e alle riserve marine.

5-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali già istituiti contigui o antistanti alle aree marine protette e alle riserve marine, sono recepite le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle medesime aree marine. La gestione contabile e amministrativa delle aree marine protette e delle riserve marine ricomprese nei parchi nazionali con estensione a mare è interamente assorbita dall'Ente parco.

5-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con le regioni, avvia l'*iter* istitutivo di riserve marine nei tratti di costa e negli specchi acquei nei quali sono state istituite aree protette regionali con estensione a mare. Le suddette riserve marine sono prioritariamente affidate in gestione alle regioni o agli enti locali da esse delegati. Alla data di istituzione delle citate riserve marine, le regioni adeguano ai dispositivi della presente legge i provvedimenti istitutivi delle predette aree protette regionali con estensione a mare, escludendo i tratti di mare dalla perimetrazione.

5-sexies. Per i parchi nazionali con estensione a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago di La Maddalena sono disposte, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le modifiche per l'adeguamento della parte marina alle perimetrazioni, alle zonazioni, e alle discipline delle attività non consentite e consentite secondo gli *standard* vigenti nelle restanti aree marine protette, secondo quanto stabilito dagli articoli 18, 19 e 19-bis».

2. Il decreto di cui al all'articolo 2, comma 5-*quater*, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia l'*iter* istitutivo di riserve marine ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*quinqies*, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5-*sexies*, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 8
della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 8, comma 7, della legge n. 394 del 1991, dopo le parole: «marine» sono inserite le seguenti: «e le riserve marine».

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 18
della legge n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - *(Istituzione di aree protette marine e riserve marine)*. - 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77 comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituisce con proprio decreto le aree protette marine e le riserve

marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area marina protetta o riserva marina, è effettuato un adeguato studio conoscitivo sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, per individuare gli elementi naturali sensibili e il complesso dei fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione commerciale, la produzione di rifiuti solidi, i consumi di acqua ed energia. L'istruttoria tecnica preliminare è svolta dalla segreteria tecnica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Gli enti gestori delle aree marine protette, delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro novanta giorni dalla richiesta della competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Trascorso tale

termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

4. Con riferimento all'istituzione delle aree protette marine e delle riserve marine, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le aree marine protette, le riserve marine e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di reperimento di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nei siti della Rete Natura 2000, in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali prioritarie a rischio.

5. Il decreto istitutivo di area marina protetta e di riserva marina contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone, e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6. Lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

6. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree marine protette e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in funzione della zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 19
della legge n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

Art. 19. - *(Gestione delle aree protette e delle riserve marine).* - 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina e riserva marina è assicurato attraverso la competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni e gli enti locali, la gestione dell'area protetta marina è affidata ad un consorzio di gestione, formato per almeno il 70 per cento da enti locali, costituito tra enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta a cui si deve attenere il soggetto gestore. Lo svolgimento di attività e servizi rivolti al turismo, al diporto, nonché per la collaborazione alle attività di controllo e monitoraggio, può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi o ad altri soggetti di natura privata che abbiano presentato idonea proposta progettuale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni e gli enti locali, la gestione della riserva marina è affidata a enti pubblici, isti-

tuzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute in forma singola od anche consorziati fra di loro. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione della riserva marina a cui si deve attenere il soggetto gestore. Lo svolgimento di attività e servizi rivolti al turismo, al diporto, nonché per la collaborazione alle attività di controllo e monitoraggio, può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi o ad altri soggetti di natura privata che abbiano presentato idonea proposta progettuale.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta i provvedimenti di propria competenza per l'individuazione dei nuovi soggetti gestori e l'adeguamento della gestione delle aree marine protette e delle riserve marine già istituite, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. La convenzione di affidamento della gestione prevede gli obblighi minimi essenziali cui deve attenersi il soggetto gestore e, in caso di affidamento della gestione ad un consorzio, la quota consortile dovuta da ogni ente consorziato. Entro un anno dall'affidamento della gestione il soggetto gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta o della riserva marina, approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, ferme restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

6. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'area marina

protetta o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 5, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;

c) sistemi di attrezzature e servizi musei, centri visite, uffici informativi;

d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

7. Nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, salvo quanto stabilito al comma 9, sono vietati:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, del-

l'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

g) l'uso di fuochi all'aperto.

8. Nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite dalla seguente suddivisione in zone:

a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;

b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;

c) zona C di tutela parziale, dove si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

d) zona D di tutela sperimentale, dove sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

9. I divieti di cui al comma 7 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In

particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, anche previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

10. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare.

11. I beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree marine protette o riserve marine possono essere concessi in uso esclusivo ai soggetti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

12. Ai fini dell'attuazione del comma 11, beni demaniali non legittimamente occupati fino a 150 metri dalla costa, anche nelle isole minori, sono concessi in uso esclusivo e gratuito agli enti gestori che ne facciano richiesta per le finalità istitutive delle rispettive aree marine protette o riserve marine. I provvedimenti di concessione sono adottati entro sessanta giorni dalla richiesta.

13. La sorveglianza nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dalle polizie degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo. In presenza di specifiche esigenze di tutela, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su richiesta degli enti gestori, con apposita convenzione può affidare ad altri reparti di mare delle Forze armate l'incarico di particolari forme di vigilanza, anche a carattere sperimentale».

2. I provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 4, della legge n. 394 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti gestori che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.

Art. 5.

(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991)

1. Dopo l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - (*Programma triennale per le aree marine protette*). - 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine protette di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma trien-

nale alle singole aree marine protette e riserve marine sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definirsi in tale sede. Il programma prevede, altresì, la realizzazione nelle aree marine protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico. Al programma triennale, le regioni o gli enti gestori di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

2. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree marine protette e delle riserve marine sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno dell'anno successivo, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

3. L'ente gestore dell'area marina protetta predispone annualmente un piano economico finanziario, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 2, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela

e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto nel decreto istitutivo e nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al comma 1.

5. Sono estese agli enti gestori delle aree marine protette e delle riserve marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.

6. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree marine protette, delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e prioritariamente destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta. L'importo delle sanzioni di cui all'articolo 30, commi 1-*bis*, 2 e 2-*bis* è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. I canoni delle concessioni demaniali marittime ricadenti nelle aree marine protette, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare, sono imputati in tutto o in parte nel bilancio dei medesimi enti gestori.

8. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area marina protetta, di una riserva marina, o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

9. Al fine di assicurare la tutela delle aree marine protette e delle riserve marine e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al «Protocollo tecnico per la nautica sostenibile» sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1° febbraio 2007.

10. Al fine di assicurare la massima partecipazione e sinergia nelle scelte gestionali tra l'ente gestore e le associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica universitaria, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di esecuzione e organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno, e può formulare proposte e suggerimenti ciò che quanto attiene al funzionamento dell'area protetta marina, della riserva marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione.

11. Agli enti gestori delle aree marine protette, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.

12. L'organico di una riserva marina e di un'area marina protetta è costituito da una dotazione minima di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna riserva marina e area marina protetta, i cui oneri possono

gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13. Ai consorzi di gestione delle aree marine protette e delle riserve marine si applicano le norme previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla norma.

14. Il personale e il direttore dell'area marina protetta o della riserva marina sono reclutati dall'ente gestore attraverso selezioni di evidenza pubblica».

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 19-*bis*, comma 2, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non possono essere disposte assegnazioni finanziarie in misura inferiore a quelle approvate nell'anno 2009.

3. In sede di prima applicazione, il decreto di cui all'articolo 19-*bis*, comma 6, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro il 31 dicembre 2010.

4. I provvedimenti di cui all'articolo 19-*bis*, comma 9, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Sono soppresse le commissioni di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni.

6. L'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, è abrogato.

